

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA PENALE

710/08CAM

Il Giudice dell'Esecuzione,

a scioglimento della riserva posta all'udienza camerale del 21.9.2009,

esaminato il ricorso proposto nell'interesse di ~~XXXXXXXXXX~~, nato a Ficarazzi (PA) il ~~XXXXXXXXXX~~,
volto ad ottenere la cancellazione dal Casellario giudiziale dell'iscrizione del fallimento dichiarato a
carico del predetto dal Tribunale di Modena del ~~XXXXXXXXXX~~ e chiuso, "per riparto finale dell'attivo",
in data ~~XXXXXXXXXX~~, osserva quanto segue:

l'istanza è accoglibile;

è noto che il D.L.vo n.5/2006, nel modificare parte delle norme in materia di procedure concorsuali,
ha abolito la riabilitazione civile del fallito, già contemplato dall'art.142 R.D. n.267/42,
sostituendola con il nuovo e differente istituto della esdebitazione;

tale abolizione si ricollega alla previsione, introdotta nell'attuale testo dell'art.120 L.F., che dispone
la cessazione delle incapacità personali del fallito già alla chiusura della procedura;

il legislatore non ha provveduto, nondimeno, a coordinare le suddette novità con il testo del D.P.R.
n.313/2002, che disciplina il Casellario giudiziale, in relazione alle iscrizioni in esso già presenti di
provvedimenti in materia fallimentare;

il successivo D.L.vo n.169/2007, infatti, si è limitato a statuire l'abrogazione delle relative
disposizioni del citato D.P.R. del 2002 esclusivamente a decorrere dall'1.1.2008 per i procedimenti
pendenti e per quelli aperti successivamente alla sua entrata in vigore;

cionondimeno, operando una interpretazione delle norme vigenti alla luce dei principi costituzionali
di ragionevolezza e uguaglianza e di quelli della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, da
ultimo richiamati ed applicati, proprio nella materia in esame, nella sentenza n.39/2008 della Corte
Costituzionale, va disposta l'eliminazione da tutti i certificati del Casellario giudiziale della
iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento;

in particolare, per quel che concerne i certificati disciplinati dagli artt.24 e 26 del D.P.R. n.
313/2002, poiché le norme in questione escludono l'iscrizione della sentenza de qua nel caso di
intervenuta riabilitazione, è evidente come l'abolizione del suddetto istituto non possa tradursi per il
ricorrente nell'impossibilità di godere di tale beneficio a causa della inattuabilità della condizione
richiesta, onde deve ritenersi, come affermato dalla S.C. (Cass. 40513/08, 40675/2008) che, a
procedura chiusa, la situazione del fallito vada assimilata a quella del fallito riabilitato;

ma analogo ordine va emesso in relazione al certificato generale di cui all'art.3 D.P.R. 313/2002, non potendo, neppure in questa ipotesi, giustificarsi un trattamento dei soggetti dichiarati falliti prima dell'1.1.2008 deteriore rispetto a quello di coloro che vi siano stati dichiarati in epoca successiva, e ciò sempre in ossequio ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'assetto normativo sollecitata ai giudici di merito dalla stessa Consulta nell'ordinanza n.87/ 2008;

P.Q.M.

Visti gli artt. 666 c.p.p. e 40 D.P.R. n.313/2002,

in accoglimento del ricorso di cui in parte motiva,


dispone la cancellazione dai certificati del Casellario giudiziale relativi a ~~XXXXXXXXXX~~, nato a Ficarazzi (PA) il ~~XXXXXX~~, della sentenza dichiarativa del fallimento emessa a carico del predetto dal Tribunale di Modena il ~~XXXXXX~~.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento al competente Ufficio del Casellario giudiziale.

Palermo, 5.10.2009.

IL GIUDICE

Rossana Guzzo



Depositato il 5/10/09
Il Cancelliere *C2*
Dr. Antonio ~~XXXXXX~~

